

Publicato il 26/02/2021

N. 00078/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00213/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 213 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Belluccio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, n. 5;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Fornelli e Rossana Lanza, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e con misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

per quel che riguarda il ricorso introduttivo, dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 56 del 20.2.2021, pubblicata nel BURP n. 27 del 20.2.2021, avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto o consequenziale alla stessa, ancorché incogniti ai ricorrenti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/2/2021, per l'annullamento previa sospensiva e misura cautelare monocratica, dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 58 del 23.2.2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 24.2.2021, avente a oggetto “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto o consequenziale alla stessa, ancorché incognito ai ricorrenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con i motivi aggiunti depositati il 25.2.2021;

Considerato che:

con la nuova ordinanza n. 58/2021 il Presidente della Regione - adottata a seguito della sospensiva monocratica concessa da questo T.a.r. col decreto presidenziale n. 76/2021 sulla precedente ordinanza regionale n. 56/2021 - ha così statuito: a) ha meglio specificato i presupposti motivazionali del proprio atto attraverso la pubblicazione della relazione istruttoria redatta dal competente Dipartimento della Salute, a seguito dello specifico monitoraggio settimanale della situazione dei contagi scolastici; b) ha ribadito che l'ordinanza ha lo scopo di permettere la vaccinazione del personale scolastico con il vaccino AstraZeneca ed ha indicato questa volta un cronoprogramma delle operazioni di vaccinazione; c) ha in parte rimosso il tetto massimo del 50 per cento che consentiva alle Istituzioni scolastiche di ammettere alla didattica in presenza una percentuale di

alunni e studenti che va dallo zero al 50 per cento dell'intera popolazione scolastica; d) ha, comunque, ripristinato al 100 per cento l'accesso a domanda alla didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia ed elementari (che sono quelle dove si registra la maggiore difficoltà verso la didattica digitale a distanza);

Considerato inoltre che:

la nuova ordinanza regionale recepisce, in discreta misura, le indicazioni del precedente decreto presidenziale n. 76/2021 di questo T.a.r., rendendo, dunque, in parte operativa la tutela che quel decreto ha inteso accordare; d'altro canto, il decreto cautelare presidenziale del T.a.r. non forma giudicato, sicché non può chiedersi di esso una pedissequa ottemperanza;

l'art. 1, comma 16, del D.L. n. 33/2020 consente alle Regioni di introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo nazionale, a condizione che tali misure siano provvisorie e motivate;

inoltre, il D.P.C.M. 15.1.2021, nel fissare le regole di accesso ai servizi scolastici, fa salve le diverse disposizioni individuate da singole Regioni;

la recente pronuncia della Corte costituzionale del 24.2.2021 non esclude la competenza amministrativa della Regione nella materia delle misure anti-covid, bensì soltanto la competenza legislativa regionale nella materia della profilassi internazionale (di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera q, Cost.);

Ritenuto, in conclusione, che non sussistano i presupposti della misura cautelare interinale;

P.Q.M.

RESPINGE la domanda cautelare interinale proposta dai ricorrenti con i motivi aggiunti.

Conferma la trattazione collegiale per la camera di consiglio del 17 marzo 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso il giorno 25 febbraio 2021.

Il Presidente
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.